Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1947, n. 1564.

Modificazione all'art. 13 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, relativo alla esenzione venticinquennale dall'imposta e sovraimposta sui fabbricati. (Piano regolatore di Roma).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, contenente norme integrative della legge suddetta;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 13 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, numero 1987, è sostituito dal seguente:

« E' concessa la esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che, in conformità del piano regolatore particolareggiato ed entro il termine di attuazione del piano stesso, eseguano la costruzione di case per abitazioni civili, uffici, negozi, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, semprechè le opere abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio ».

Art. 2.

La esenzione di cui al precedente articolo si applica anche nei confronti dei privati ed enti che, prima della entrata in vigore del presente decreto, abbiano eseguiti i lavori di costruzione indicati nell'articolo medesimo, indipendentemente dalla deliberazione di fabbricabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — GRASSI — PELLA — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1565.

Ricostituzione dei comuni di Berzo Demo e di Sellero (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2218;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Berzo Demo e di Sellero, aggregati a quello di Cedegolo col regio decreto 17 novembre 1927, n. 2218, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo organico del comune di Cedegolo e quelli dei comuni di Berzo Demo e Sellero, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Cedegolo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1566.

Provvedimenti per la riparazione dei danni causati dallo scoppio di munizioni verificatosi a Torre Annunziata il 21 gennaio 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 274, recante provvedimenti per rimettere in funzione nella città di Torre Annunziata l'attrezzatura distrutta o danneggiata dallo scoppio verificatosi nel gennaio 1946;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire quarantamilioni in aggiunta a quella di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 274, occorrente per la concessione, a norma dell'art. 2, lettera *b*), e dell'art. 4 del decreto legislativo succitato, di sussidi per la riparazione di danni causati dallo scoppio di munizioni verificatosi a Torre Annunziata il 21 gennaio 1946.

Art. 2.

I corrispettivi degli appalti per i lavori di riparazione dei danni di cui al precedente articolo, eseguiti entro il 30 giugno 1950, sono esenti dall'imposta sull'entrata.

Analoga esenzione compete per i corrispettivi relativi ad appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui sia appaltante un'Amministrazione statale; peraltro non saranno rimborsate le imposte a tal titolo già corrisposte.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI — FANFANI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1567.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo ad acquistare terreni per la costruzione di case popolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e

degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decretò 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 213 del 3 luglio 1947 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo è autorizzata ad acquistare, dal dottor Giulio Zavaritt, mq. 592,8 di terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati al prezzo di L. 3500 il mq. giusta la deliberazione n. 213 del 3 luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 74. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1568.

Approvazione della convenzione 6 novembre 1947 per la concessione alla « Società Filoviaria Irpina » (S.F.I.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Atripalda-Avellino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno, n. 2562, recante nuove disposizioni, per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 6 novembre 1947, stipulata fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della « Società Filoviaria Irpina » (S.F.I.), con sede in Atripalda, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Atripalda-Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 agosto 1947, n. 1569.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale degli inventori « A.N.D.I. ».

N. 1569. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale degli inventori « A.N.D.I. » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1570.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare « Umberto I », in Napoli.

N. 1570. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare « Umberto I », in Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1571.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare « E. Pistelli », in Roma.

N. 1571. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare « E. Pistelli », in Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1572.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Valenza (Alessandria).

N. 1572. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Valenza (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1573.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Cigliano (Vercelli).

N. 1573. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Cigliano (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 novembre 1947, n. 1574.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare del IV Circolo di Vicenza.

N. 1574. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della scuola elementare del IV Circolo di Vicenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1951.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 3 giugno 1940, n. 761;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visti il decreto luogotenenziale 29 marzo 1946 ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947 con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti l'attuale Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto stabilendo al 31 dicembre 1947 il termine della loro durata in carica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio che ha inizio il 1° gennaio 1948 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è così costituito:

Micheli on. dott. Giuseppe, presidente;
Chiri avv. Ercole, membro;
Fanelli prof. avv. Giuseppe, membro;
Folchi prof. avv. Alberto Enrico, membro;
Mosconi avv. Pietro, membro;
Donati avv. Manlio, membro;
Rossetti dott. Alfonso, membro;
Rosasco Eugenio, membro;
Jannaccone prof. Pasquale, membro;
Bolaffi dott. Gino, membro;
Castelli ing. Leone, membro;
Cau dott. Giommaria, membro.

Fanno inoltre parte del Consiglio i membri di cui all'art. 7, lettera *a*), del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e di cui al regio decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115.

Il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio ha facoltà di partecipare senza voto al Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, modificato in sede di conversione nella legge 12 febbraio 1935, n. 303.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1948
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 397. — BOUSQUET

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1948.

Ricostituzione del Consiglio direttivo del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 16 settembre 1927, n. 1858, col quale il Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia fu costituito in ente morale ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'ente;

Visto l'art. 7 del nuovo statuto dell'ente, approvato col regio decreto 2 gennaio 1941;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Decreta:

Il Consiglio direttivo del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia, è ricostituito per il quadriennio 1948-1951, nella seguente formazione:

avv. Antonio Ciamarra, presidente;
Federico Morozzo della Rocca, consigliere;
ing. Casimiro Bottini, consigliere;
Giuseppe Cigala Fulgosi, consigliere;
ing. Alessandro Brenci, consigliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.

Concessione di piscicoltura delle acque del torrente Stura di Demonte al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti l'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, l'articolo 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere la concessione, a scopo di piscicoltura, di un tratto delle acque del torrente Stura di Demonte;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'ufficio del Genio civile e dell'Intendenza di finanza di Cuneo;

Presa visione della ricevuta n. 6324350 di pos. del deposito di L. 200 (duecento) effettuato il 16 gennaio 1945 alla Sezione della Tesoreria provinciale di Torino, servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato in data 29 gennaio 1945 presso la Prefettura di Cuneo e l'annessa planimetria nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, le acque del torrente Stura di Demonte scorrente nel territorio del comune di Caiola-Moiola per il tratto dal limite inferiore della riserva demaniale di pesca esistente sullo stesso corso d'acqua al ponte dell'Olla, limite superiore della concessione di piscicoltura assentita al Consorzio irriguo sinistra Stura.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone di L. 200 (duecento) per ciascun anno del primo triennio e L. 500 (cinquecento) per ciascuno dei successivi anni fino alla scadenza della concessione, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 15 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 18, foglio n. 205.

(183)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1947.

Misura delle contribuzioni a favore del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
PER LE FINANZE
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925; 12 settembre 1925; 3, 13 e 29 gennaio 1926; 2, 5, 9, 14 e 18 febbraio 1926; 14 aprile 1926; 12 luglio 1926; 5 marzo 1927; 23 agosto 1927; 22 agosto 1928; 15 e 22 novembre 1928; 7 dicembre 1928; con cui vennero istituiti, rispettivamente, gli Uffici del lavoro nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Messina, Salerno, Trapani, Ancona, Bari, Imperia, Palermo, Porto Empedocle, Brindisi, Molfetta, Barletta, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939 con cui vennero determinate nuove contribuzioni a favore del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale;

Visto l'art. 1279 del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° febbraio 1948 nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Messina, Salerno, Trapani, Ancona, Bari, Imperia, Palermo, Porto Empedocle, Brindisi, Molfetta, Barletta, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, Taranto e Castellammare di Stabia saranno dovute, a carico degli speditori o dei ricevitori, le seguenti contribuzioni:

a) una contribuzione nella misura di lire una per far fronte alle spese previste dalle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269;

b) una contribuzione nella misura di centesimi trenta per far fronte alle spese di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del citato decreto-legge.

Le due contribuzioni verranno liquidate e riscosse dalle dogane dei porti anzidetti le quali le applicheranno:

1) sulle merci imbarcate, qualunque ne sia la destinazione;

2) sulle merci sbarcate di provenienza estera.

Per quelle provenienti dal cabotaggio, le contribuzioni relative saranno liquidate e riscosse dalla dogana del porto di imbarco, per conto di quella del porto di

sbarco, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

Art. 2.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° febbraio 1948 nei porti previsti dal precedente art. 1, sarà dovuta, a carico delle maestranze portuali, una contribuzione nella misura di venti centesimi per far fronte alle spese di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269.

Tale contribuzione sarà mensilmente liquidata e riscossa dai rispettivi Uffici del lavoro portuale con le modalità stabilite dal Ministero della marina mercantile, e l'importo di essa sarà versato alla dogana giusta il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato dalla legge 25 maggio 1939, n. 880.

Art. 3.

Dalle contribuzioni di cui ai precedenti articoli sono esenti le operazioni di imbarco e di sbarco del bagaglio dei viaggiatori, nonchè quelle relative all'imbarco delle provviste di bordo e dei combustibili destinati al consumo delle navi.

Per le merci in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengano trasbordate da una ad altra nave, direttamente o a mezzo di galleggianti, senza sostare sui medesimi, sulle calate, o altrimenti per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente necessario per eseguire il trasbordo, le contribuzioni sono applicate rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco e imbarco.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 30 giugno 1939 è abrogato.

Roma, addì 22 ottobre 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(227)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1947.

Messa in liquidazione della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1945 col quale, in applicazione del regio decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società per azioni « Telefunken italiana », esistendo nella stessa prevalenti interessi di persone di nazionalità della Germania;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la predetta società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio e che si rende pertanto necessaria la messa in liquidazione della stessa;

Visto l'art. 8 del citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

La società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Roma, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il gr. uff. Salvatore Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(152)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Sibari (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Sibari (Cosenza) e il signor Pignataro Giuseppe fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(83)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1948.

Sostituzione del sequestratario della società a responsabilità limitata « Poll e Poll », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1946 col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società a responsabilità limitata « Poll e Poll », con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Mario Danelli;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto dottor Mario Danelli con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società a responsabilità limitata « Poll e Poll », con sede in Milano, il comm. Tullio Gatteschi in sostituzione del dott. Mario Danelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Vezzari Santorre avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 242 decisioni — N. 80/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 19 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Vezzari Santorre fu Vitaliano, nato a Matelica il 2 febbraio 1890, residente in Roma, via Merulana n. 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Vezzari Santorre contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 19 dicembre 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(35)

Esito del ricorso presentato da Nostini Edgardo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 243 decisioni — N. 290/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Nostini Edgardo fu Natale, nato a Sant'Agata Santerno (Ravenna), il 2 febbraio 1895, residente in Madrid, paseo del Pintor Rosales, 52, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Sansone Rocco, via Livenza, 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Nostini Edgardo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 19 dicembre 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(36)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21, foglio n. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como, di un mutuo suppletivo di L. 7.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(242)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1947, registrato dalla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Latina, di un mutuo di lire 13.340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(243)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del torrente Vegliato in comune di Gemona (Udine).

Con decreto interministeriale del 31 luglio 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'alveo abbandonato del torrente Vegliato in comune di Gemona (Udine), individuato nel catasto col numero di mappa 3124, dell'estensione complessiva di mq. 710,00, indicato nello schizzo planimetrico in data 28 ottobre 1946 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(241)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione istituita a norma dell'art. 2 del medesimo decreto, comunica che sono stati restituiti dalle Autorità alleate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Milano, i sottoelencati autoveicoli, dei quali sono ignoti i proprietari:

Marca e tipo dell'autoveicolo:

Fiat 621 (autobus), motore n. 002953, telaio n. 000447;
Mercedes Benz, motore n. 443067, telaio n. 283224;
Fiat 2800, motore n. 000174, telaio n. 000175;
Lancia Astura, motore n. 41260, telaio n. 413169.

Di altri autoveicoli sono già stati resi noti i dati di identificazione mediante analoga pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 10 giugno 1947.

(244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 gennaio 1948 - N. 7

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,60
Id 3,50 % 1902	67 —
Id 3 % lordo	52 —
Id 5 % 1935	83,30
Redimibile 3,50 % 1934	67,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	65,80
Id 5 % 1936	84,275
Id 5 % (Ricostruzione)	75,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,675
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli;

Dispone:

Il signor Valente Giuseppe fu Alessandro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(85)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra

d'Africa Orientale e nella recente guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n 111902/12106-2.16.9/1.3.1 in data 10 luglio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del presente articolo purchè risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, ferme restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) diploma originale, o copia autentica, della laurea in chimica pura od in chimica industriale conseguita nelle università statali od istituti superiori equiparati.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studio superiori compiuti negli istituti anzidetti con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Per i laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, mentre i laureati dopo il 1° gennaio 1944 debbono esibire il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, deve essere autenticato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942, rispettivamente numeri 0033000-1 e 0035000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° giugno 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, sempre che il riconoscimento stesso avvenga nei termini di cui al comma terzo del presente articolo, punto 8).

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera d) del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale salariato di ruolo dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946,

n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato con marche da bollo da L. 32.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 32, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

Gli esami saranno effettuati in base al seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica o industriale.

Prove pratiche (con relazioni scritte):

1) analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) analisi chimica quantitativa concernente la separazione e determinazione di due elementi;

3) determinazione di qualche caratteristica fisico-tecnologica di un minerale o riconoscimento di un minerale mediante saggi fisici e chimici.

Prova orale:

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la prova orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica con elementi di organica, analitica, industriale;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale;

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da un chimico capo di 1ª classe del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

e) da un professore di università o di istituto equiparato.

Art. 8.

La prova scritta e le prove pratiche avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta e per le prove pratiche.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Per le prove pratiche la Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e nelle prove pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di chimici aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *A* del Servizio chimico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a chimici aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un

periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1947
Registro n. 1, foglio n. 370.

(180)

Concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa Orientale e nella recente guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 102217/12106/2.16.5/1.3.1 in data 23 maggio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Considerata l'opportunità di bandire, per il momento, il concorso predetto per soli quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle Miniere, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) diploma originale, o copia autentica della laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica od elettrotecnica conseguita nelle scuole di ingegneria od istituti superiori equiparati dello Stato. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, deve essere autenticato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorita sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 0033000-1 e 0035000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, n. 2/4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, sempre che il riconoscimento stesso avvenga nei termini di cui al comma terzo del presente articolo, punto 8).

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato con marche da bollo da L. 32.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente capo ufficio, con marche da bollo da L. 32, nonchè una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Scienza delle costruzioni: Elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate; travi continue; sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato; cenni sulle sollecitazioni dinamiche; metodo dell'ellisse di elasticità.

b) Meccanica applicata e macchine: Statica, cinematica e dinamica delle macchine; resistenze passive e lubrificazione; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissioni di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche motrici e operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motrici a combustione interna; compressori e impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa.

c) Arte mineraria: Sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei, scavo di gallerie, pozzi e fornelli, eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiena; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale; misure di sicurezza nelle miniere.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Fisica tecnica: Fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore; termometria; riscaldamento e ventilazione.

Elettrotecnica: Generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori).

Chimica industriale: con speciale riguardo alle più importanti industrie che elaborano prodotti di miniere e cave (acido solforico, fertilizzanti, cementi e calce idraulica, distillazione del carbon fossile e della lignite, trattamento del petrolio greggio); nozioni sulla metallurgia dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e sulla mineralurgia dello zolfo.

Mineralogia: Nozioni generali di cristallografia ed ottica cristallina; minerali industrialmente più importanti.

Geologia e petrografia: Rocce e loro classificazione; fattori che intervengono nel modellamento della superficie terrestre; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

Lingua francese (traduzione di brani tecnici).

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se, oltre all'esame orale obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca.

La prova scritta della lingua inglese e tedesca consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza cmpleta della lingua.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero;

d) da quattro professori di università o di istituti equiparati.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per la prova scritta facoltativa di lingua inglese o tedesca sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova (gruppo A) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegneri allievi, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel territorio metropolitano sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1947
Registro n. 1, *foglio n.* 371.

(181)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.